



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA

SEZIONE A1

Si comunica a:

DOMICILIATO IN VIA CREMONA, 6
PRESSO GLOBOCONSUMATORI
ALESSANDRIA
AL

PREFETTO DI ALESSANDRIA
PIAZZA LIBERTA' 17
15121 ALESSANDRIA
AL

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero:

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **DETTORI CINZIA**

Depositata Sentenza Numero: **188/2022**

in data : **21/06/2022**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

Resistente Principale

PREFETTO DI ALESSANDRIA

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Alessandria 27/06/2022

IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Alessandria Cinzia Dettori

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa da:

nato a Torino il 25/6/1965 (C.F.:

residente in

elettivamente domiciliato in Alessandria, via Cremona n. 6, presso Aldue

Globoconsumatori (C.F.: 96062000060), in proprio

RICORRENTE

Contro

PREFETTO DI ALESSANDRIA, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.L.vo 150/2011 dal Viceprefetto Vicario dr. Paolo Ponta

RESISTENTE

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni di parte ricorrente: "Si chiede all'Ill.mo Giudice di Pace, preliminarmente, di sospendere l'esecuzione dell'ordinanza opposta nel punto in cui ordina la confisca del veicolo targato di proprietà del ricorrente. In legittimità e nel merito, l'annullamento dell'ordinanza prot- n- FASC. 2141/2019 AREA III DEP. S. del 09/04/2020, emessa dal Prefetto di Alessandria (AL) e notificata il 15/05/2020 e, conseguentemente, la revoca dell'ordine di confisca del veicolo targato CO4172 di proprietà del ricorrente. Nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, si chiede



non vengano applicate le maggiori sanzioni di legge. (...) Con vittoria di spese vive sostenute (tra le quali il C.U.), diritti ed onorari”.

Conclusioni di parte resistente: “Voglia l’Ill.mo Giudice di pace, respinta ogni contraria istanza, rigettare il ricorso perché infondato e, in ragione della pretestuosità delle motivazioni addotte, condannare l’opponente al pagamento delle spese processuali, nella misura che l’Il.mo Giudice di pace ritiene congrua, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.”.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso inviato a mezzo posta il 29.11.2021, riassumendo il giudizio instaurato in un primo tempo innanzi al GdP di Acqui Terme che si era dichiarato incompetente per territorio, chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, dell’ordinanza prot. n. FASC 2141/2019 AREA III DEP. S. emessa il 9.4.2020 dalla Prefettura di Alessandria e notificata il 15.5.2020 nella parte disponente la confisca del veicolo targato a seguito del verbale n. 70/15764341 del 19.12.2018, elevato dalla Polizia Stradale di Alessandria per la violazione dell’art. 93/7 CdS.

La parte ricorrente, che delegava il dott. Mario Gatto, Presidente dell’Associazione Nazionale Tutela Consumatori “Aldue Globoconsumatori Onlus” alla propria rappresentanza in giudizio, indicava, quali motivi di ricorso, la tardività di emissione dell’ordinanza opposta, in quanto il Prefetto avrebbe dovuto “provvedere entro il 60° giorno successivo a quello concesso al ricorrente per il dissequestro del mezzo ed entro i successivi gg 90 nel rispetto dell’art. 2 L. 241/90 e pertanto entro il 14.11.2019 mentre l’ordinanza opposta è stata emessa solo in data 09/04/2020”; eccepiva inoltre la insussistenza dei presupposti del provvedimento opposto, in quanto dopo la contestazione della violazione dell’art. 93/1-7 CdS (oggetto di oblazione in quanto non contestata) il ricorrente, quale proprietario del veicolo, aveva attivato la procedura di



esportazione di cui all'art. 99 CdS ottenendo un documento di circolazione provvisorio (foglio di via) ed un numero di targa provvisorio, con conseguente possibilità di fare rientro nel proprio Paese ovvero recare il veicolo oltre il confine italiano nei tempi e modi indicati nel documento provvisorio.

La Prefettura depositava in data 30.3.2022 a mezzo pec la comparsa di risposta allegando la documentazione richiesta (dopo avere ottenuto un rinvio della prima udienza del 15.2.2022 avendo rappresentato che esigenze organizzative avevano impedito la costituzione per quella data), ed alla udienza del 12.4.2022, fissata anche per discussione, la causa era decisa alla presenza della sola parte ricorrente.

Il ricorso appariva fondato.

Il ricorrente ha rappresentato e documentato (mediante deposito in giudizio della richiesta di foglio di via e targa provvisoria, attestazione della Polizia Stradale di Sofia che in data 19.8.2019 il ricorrente riceveva la targa di registrazione ed il libretto del veicolo riconsegnati dalla Prefettura e Motorizzazione di Alessandria, nonché copia fotografica della targa provvisoria) di avere provveduto alla attivazione della procedura di cui all'art. 99 CdS (prevista in alternativa alla procedura di immatricolazione in Italia) regolarizzando pertanto la posizione del veicolo.

La Prefettura nulla eccepeva in ordine alle argomentazioni svolte sul punto dal ricorrente e/o alla documentazione da questi depositata in giudizio.

Ulteriori motivi assorbiti.

Appare opportuna la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza opposta.

Spese compensate.

Alessandria, 12/4/2022.

Depositato in cancelleria oggi

Alessandria li 21 GIU 2022

visti il 27 GIU 2022 3

IL FUNZIONARIO
D.ssa Emanuela Santamaria

Il Giudice di Pace

DOCTRESSA CINZIA DETTORI